



---

## PROGETTO CIVIS: STATUTO

### **Art. 1) Denominazione e sede**

E' costituita l'associazione denominata "PROGETTO CIVIS" con sede in Milano.

L'Associazione opera nella Regione Lombardia.

L'Associazione adotta come riferimento la Legge-quadro sul Volontariato n. 266 del giorno 11 agosto 1991 e la Legge regionale Lombardia sul volontariato n. 22 del 24 luglio 1993.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato ed è ispirata a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

### **Art. 2) Scopi e finalita'**

L'associazione ha come obiettivo, da esaurirsi nell'ambito della Regione Lombardia, lo sviluppo e la diffusione di una cultura civica, adeguata alle esigenze di una società democratica moderna, e la formazione di cittadini responsabili attraverso:

- lo sviluppo di modelli formativi;
- la realizzazione di attività di formazione, rivolte sia alla scuola che al mondo adulto;
- lo svolgimento di iniziative di diffusione della cultura civica.

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica e non è associabile a partiti o ad organizzazioni similari.

Per il conseguimento degli obiettivi l'Associazione si prefigge:

- di organizzare iniziative formative nelle scuole, a qualsiasi livello, nelle università, nel mondo del lavoro, presso strutture sanitarie e/o operative, enti pubblici locali e ovunque si ritenga che si possa validamente diffondere un messaggio civico;
- di organizzare convegni, eventi, congressi;
- di adoperarsi per un coinvolgimento sempre maggiore di soggetti istituzionalmente deputati allo studio e alla ricerca, quali università, accademie, scuole, come pure di enti già operanti nel settore della formazione del cittadino affinché sia un soggetto eticamente maturo e responsabile;
- la diffusione dei risultati raggiunti, da attuarsi con pubblicazioni, creazioni di siti web e ogni altra modalità o attività utili allo scopo, con l'obiettivo di porre a disposizione le esperienze attuate e raccolte.

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo determinante della prestazione personale volontaria e gratuita dei suoi associati.

### **Art. 3)      Introiti e risorse finanziarie**

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con:

- le rendite del proprio patrimonio;
- i contributi, le sovvenzioni e i donativi provenienti da Enti, da Istituzioni e da altri soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con ogni altro provento non esplicitamente destinato a incrementare il patrimonio, in particolare il ricavato di proprie iniziative relative ad attività commerciali e produttive marginali.

### **Art. 4)      I Soci**

I soci si distinguono in:

- soci ordinari: tutte le persone fisiche che hanno fornito o potranno fornire la loro disponibilità, a carattere volontaristico e gratuito, a partecipare ai lavori dei programmi associativi e alle attività dell'Associazione e che versano annualmente la quota associativa;
- soci sostenitori: tutti gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche e/o giuridiche, che versano un multiplo di quota associativa o che, in qualsiasi modo e con prestazioni gratuite, anche professionali, incrementano l'attività associativa. Tra i soci sostenitori sono ammissibili i Rotary Club del Distretto 2040, ed eventualmente di altri Distretti italiani che si riconoscono nelle finalità sociali.

Tutti i soci sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali e i contributi che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno parità di diritti e di doveri.

L'ingresso nell'Associazione è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, purché vengano presentati da soggetti già soci.

L'iscrizione a socio viene richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera sulla sua accettazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà controllare che l'aspirante socio sia realmente disponibile a partecipare personalmente e gratuitamente alle attività e ai programmi associativi.

L'ammissione potrà essere rifiutata soltanto qualora il Consiglio Direttivo ravvisasse dei validi motivi per non ritenere possibile tale partecipazione.

Il rifiuto deve essere motivato e potrà essere impugnato dall'interessato.

L'ammissione decorre dalla data di iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

La qualità di socio non può essere temporanea e non è trasmissibile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. recesso del socio da esercitarsi a norma del secondo comma dell'articolo 24 del codice civile;
2. esclusione;
3. morte del socio.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo unicamente per i seguenti motivi:

- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, decorsi quattro mesi dal termine fissato per il versamento;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

Contro l'esclusione, che deve essere comunicata al socio con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Nei confronti dell'Associazione il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione

## **Art. 5) Soci onorari**

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a soggetti istituzionali operanti nel campo dello studio e della ricerca su argomenti che interessino lo scopo sociale.

I soci onorari sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento delle quote annuali associative.

## **Art. 6) Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi d'esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

## **Art. 7) Obbligazioni dell'Associazione**

Delle obbligazioni dell'Associazione risponde l'Associazione con tutto il suo patrimonio.

In caso di morte, recesso o esclusione di un socio i contributi e le quote da questo versati, restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 8) Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e dal rapporto dei Revisori dei Conti. Tali documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno due settimane prima della data fissata per l'assemblea generale dei soci, da convocarsi entro il limite sopra indicato, perché questi possano prenderne visione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni non siano imposte dalla legge.

## **Art. 9) Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
  - d) il Tesoriere;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 10) Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. Può essere convocata inoltre per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono comunicati ai soci per lettera o con ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della seduta.

## **Art. 11) Diritto di partecipazione all'Assemblea**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio.

Ogni socio non può rappresentare più di quattro soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide sia in prima sia in seconda convocazione se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

## **Art. 12) Assemblea Straordinaria**

L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 13) Presidenza dell'Assemblea Straordinaria**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente nomina fra i presenti, con il consenso dell'Assemblea, un Segretario e, se occorre, due scrutatori.

Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

## **Art. 14) Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri persone fisiche, per la durata di un triennio, eletti dall'assemblea generale e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono scelti tra i soci in modo che la maggioranza degli stessi sia costituita da soggetti appartenenti al Rotary.

I consiglieri sono rieleggibili; la loro carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare fino ad altri due membri, scegliendoli nell'ambito degli appartenenti al Rotary, in una rosa di tre designandi su proposta del Governatore del Distretto 2040.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da membri appartenenti al Rotary nonché da consiglieri nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, i consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore e/o un Segretario Generale, precisandone le funzioni e i poteri.

Al Consiglio Direttivo spetta il governo dell'Associazione, rimanendo ad esso conferiti, nessuno escluso, tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il compimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

## **Art. 15) Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta che il Presidente lo ritiene opportuno, con lettera, fax, messaggio di posta elettronica o altro avviso idoneo, con l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito con almeno tre giorni di preavviso o, in casi di urgenza, con almeno un giorno di preavviso. Si riunisce inoltre su iniziativa di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre che sia presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 16) Competenze del Consiglio Direttivo**

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti;
- nominare il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 3 della legge 266/1991, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- stabilire l'ammontare delle quote associative fissandone altresì il termine per il versamento.

## **Art. 17) Rappresentanza sociale e legale**

Il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti, nei limiti previsti all'ultimo comma del presente articolo, hanno la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, disgiuntamente tra loro; sono autorizzati ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convocano e presiedono le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assumono i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente è assistito da uno o più Vice Presidenti, che lo sostituiscono in sua assenza. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente che sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## **Art. 18) Il Tesoriere**

Il Tesoriere tiene l'amministrazione e ha la firma disgiunta per effettuare depositi e prelievi bancari dell'Associazione presso qualsiasi Banca.

Il Tesoriere può essere anche nominato tra persone non socie.

## **Art. 19) Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che possono essere scelti anche tra persone non socie.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti; agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

## **Art. 20) Gratuità delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Ogni incarico sarà eseguito nel rispetto delle finalità dell'Associazione e in armonia con le direttive impartite dall'organo competente.

## **Art. 21) Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento per qualunque causa i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 22) Ulteriori disposizioni**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.